

CRITERI DI ANALISI DEI PIANI DI SVILUPPO

PIA Calabria

Requisiti di accesso

Possono essere ammesse alle agevolazioni solo le imprese che operano nei settori di attività indicati all'art. 4 del Bando e che intendono realizzare Piani di Sviluppo Aziendale nell'ambito di proprie unità produttive locali ubicate nel territorio della Regione Calabria.

Sono escluse, pertanto, le imprese che, pur proponendo un Piano rientrante nelle attività ammissibili, al momento della domanda svolgono, e continueranno a svolgere, altra attività non ammissibile qualora non sia possibile distinguere organizzazione e ricavi tra le due attività. Si determina così una commistione di interessi e di operatività che non consente una analisi separata degli effetti del programma di investimenti oggetto dell'agevolazione, la quale, peraltro, andrebbe a beneficio, sia pure parziale, di attività non agevolabile.

L'art.3 del bando, infatti, precisa che per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, **dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.**

Autonomia operativa significa che l'unità effettua uno specifico ciclo produttivo completo avvalendosi di macchinari dedicati, di specifico personale, con ricavi ben individuati e la cui redditività può essere valutata in misura separata rispetto all'attività generale dell'impresa. I risultati ottenuti devono essere diretta conseguenza dell'investimento proposto.

In particolare, in relazione a quanto previsto dall'art.14 del Bando, i Piani di Innovazione Aziendali sono finalizzati ad incrementare la capacità delle imprese di adottare innovazioni di processo e di prodotto al fine di migliorare il loro livello di competitività sui mercati extraregionali. Non possono essere ammesse alle agevolazioni, pertanto, i Piani di Innovazione se, dall'analisi della documentazione prodotta, emerge che l'impresa svolge l'attività prevalente al di fuori della Regione e l'unità locale ubicata in Calabria non possiede i requisiti previsti dall'art.3 del Bando (unità dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale). I ritorni economici dell'investimento, infatti, non andrebbero a beneficio della sola unità locale ubicata in Calabria bensì a favore dell'intera impresa che opera anche in aree non ammissibili alle agevolazioni con fondi comunitari.

Appare evidente, quindi, che possono essere ammesse alle agevolazioni solo le imprese operanti in Calabria che effettuano Innovazione al loro interno, finalizzandola alla loro stessa espansione, ovvero imprese che, pur avendo sedi al di fuori della Calabria, possiedono unità locali autonome.

CRITERI DI ANALISI

La misura agevolativa finanzia un progetto molto articolato e non una qualunque spesa di semplice sostituzione di macchinari che non produca effetti sulla organizzazione e sullo sviluppo futuro dell'impresa.

Il programma di investimento deve essere chiaramente indicato nelle sue finalità, se cioè è dettato da esigenze operative, logistiche, commerciali o di nuovi spazi, e supportato da analisi di mercato che lascino presupporre l'assorbimento della nuova produzione qualora assuma valori significativi rispetto al passato.

L'analisi istruttoria dovrà mirare a condividere, o meno, le ragioni produttive, commerciali, economiche e gli obiettivi attesi ipotizzati dall'impresa.

Il programma di investimento deve essere **organico e funzionale, da solo** idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa in termini di produzione, di costi, di spazi e di occupazione. Le risultanze dell'investimento, riferite sia alla produzione che alla occupazione a regime, devono quindi essere conseguenza dello specifico programma e non collegate ad altri fattori congiunturali positivi.

Valutazione economico - finanziaria

Premessa indispensabile per l'assunzione di nuovi impegni è la sussistenza dell'equilibrio economico - finanziario preesistente.

La struttura patrimoniale deve essere equilibrata con le immobilizzazioni adeguatamente rapportate al patrimonio netto aumentato dei debiti a medio lungo termine.

Gli investimenti fissi, pertanto, dovranno trovare copertura o con mezzi propri o con debiti dilazionati nel tempo, mentre l'operatività corrente dovrà far ricorso a debiti e crediti a breve termine.

Diventa improprio, pertanto, il ricorso a fonti di copertura non idonei (debiti a brevi, debiti verso fornitori, cash flow non accertato ecc.).

Il risultato della gestione caratteristica post investimento, cioè quella prettamente operativa non influenzata dalla parte finanziaria o da eventi straordinari, dovrà far emergere elementi e fattori positivi rispetto ai dati storici, altrimenti l'investimento non avrebbe senso.

A tale proposito andranno analizzati e raffrontati i dati relativi all'ultimo esercizio con quelli previsti nell'esercizio a regime, contenuti nei dati di riepilogo del Piano descrittivo, verificando la validità dell'investimento ai fini del miglioramento del risultato. Se i dati previsionali non sono condivisi andranno rettificati e precisate le ragioni della mancata condivisione.

Se l'impresa ricorre ad un finanziamento bancario dovrà produrre la relativa delibera, mentre se prevede di immettere mezzi propri dovrà dimostrare di possedere già la somma indicata (o almeno una parte significativa) o di essere in grado di disporre di beni concretamente liquidabili in tempi brevi.

Le attestazioni bancarie dei saldi dei c/c ad una certa data andranno supportate dai relativi estratti conto di periodo, almeno trimestrali.

Anche il patrimonio posseduto può servire per dimostrare la capacità di immettere mezzi propri, ma nella misura in cui sia effettivamente destinato alla vendita. Certamente non può essere presa in considerazione la proprietà ed il valore della prima casa abitativa perché non è pensabile che sia venduta per realizzare l'investimento e, quantomeno, la vendita produrrebbe oneri finanziari per la successiva locazione.

Lo stesso ragionamento vale per i beni strumentali di proprietà diretta o indiretta.

Non può essere presa nemmeno in considerazione l'eventuale dichiarazione di utilizzare i beni come garanzia per un finanziamento bancario perché sarebbe un chiaro modo di aggirare la normativa che prevede la delibera del finanziamento entro la chiusura dell'istruttoria.

Per altri diversi beni indicati come destinati alla vendita dovrà essere documentato il valore reale di mercato ed i contatti in corso con gli eventuali possibili acquirenti.

Pertinenza e congruità delle spese

Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle strettamente necessarie per raggiungere le finalità e gli obiettivi del programma e devono risultare:

- pertinenti, cioè specifiche del programma da realizzare nella misura funzionale alle finalità della produzione, non al funzionamento generale (tipo manutenzione ordinaria o pura sostituzione),
- congrue, cioè adeguate ai costi di mercato e rapportate alle esigenze.

Per quanto riguarda la pertinenza si fa riferimento alle spese ammissibili indicate nei singoli piani specifici.

Per l'esame di congruità, invece, occorre distinguere tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase di istruttoria, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui.

La normativa, salvo rari casi, non sempre prevede nei dettagli divieti o limitazioni delle spese, ma queste devono rispondere ad una logica di un investimento equilibrato nella ripartizione delle spese e non speculativo. Si elencano i criteri cui attenersi.

Immobili - Gli edifici devono essere rapportati alle effettive esigenze della produzione aziendale prevista dal programma presentato e non costituire investimenti immobiliari per utilizzi diversi o futuri.

Il costo parametrico di un immobile deve essere congruo, rapportato cioè ai costi per la costruzione di edifici in zone industriali.

Di norma, il costo di costruzione di un capannone industriale (esclusi gli uffici), in relazione alla localizzazione ed ai materiali impiegati, può oscillare tra i 500 ed i 700 euro a mq., con margini di tolleranza entro i 900 euro. Il costo di costruzione degli uffici può arrivare anche a 1.500 euro, ma gli stessi non possono essere ammessi per una superficie superiore ai 25 mq. per impiegato, considerando a parte anche 25 mq riservati al titolare.

Costi superiori non sono giustificati se non in casi particolari da valutare attentamente di volta in volta, eventualmente raccordandosi con la banca che ha deliberato il finanziamento perché potrebbe disporre di una perizia tecnica di valutazione sui valori commerciali di mercato del cespite che serve sicuramente come riferimento.

Possono essere ammesse solo le spese strettamente collegate o funzionali al ciclo produttivo per cui non può essere consentita una spesa eccessiva in opere complementari (esempio strade, recinzioni, piazzali,

spazi espositivi ecc.) o infrastrutture varie tanto più quando possono essere poste al servizio di immobili polifunzionali.

Inoltre le spese consentite dalla normativa non necessariamente sono ammissibili in tutti i casi, ma devono essere giustificate dall'operatività dell'impresa.

La costruzione della casa per il custode, anche se prevista dalla normativa, potrà essere ammessa solo nei casi in cui effettivamente tale figura sia necessaria per la funzionalità o per la salvaguardia dei beni, così come un asilo nido potrà essere ammesso solo quando il numero degli occupati e l'attività svolta rendano plausibile e opportuna la realizzazione.

Interventi su immobili non di proprietà (locazione o comodato), possono essere ammessi solo per importi limitati e funzionali agli impianti o dettati da esigenze contingenti reali connesse al programma, indispensabili per la funzionalità dell'iniziativa. Il beneficio agevolativo deve essere a vantaggio dell'impresa richiedente non di un terzo estraneo all'attività (locatore o comodante).

Gli investimenti in opere murarie realizzati su immobili non di proprietà, inoltre, non potrebbero essere nemmeno capitalizzati.

La manutenzione ordinaria (rifacimento intonaci, sostituzione infissi, pavimentazioni ecc. o sistemazioni esterne dai costi eccessivi) non è consentita sugli immobili di proprietà e, quindi, a maggior ragione non può essere ammessa nel caso di locazione o comodato.

Macchinari - Tutta la spesa in macchinari deve essere pertinente al programma ed al ciclo produttivo in ragione dell'investimento proposto. La loro produzione va rapportata alle reali capacità di utilizzo degli stessi, anche in relazione alle risorse umane disponibili, ed alla possibilità di raggiungere i ricavi previsti a regime.

Occupazione - Deve essere funzionale alle reali esigenze del programma proposto e rapportata all'utilizzo degli spazi e dei macchinari.

L'incremento dell'occupazione non rappresenta un elemento premiante per le finalità di questa specifica misura agevolativa, ma va comunque analizzato per verificare la correttezza e la necessità della spesa programmata, sia in relazione ai macchinari - attrezzature che alle opere murarie. Una spesa ritenuta congrua in assoluto come costo può diventare non congrua perché non necessaria o sovradimensionata.

Le previsioni del personale occorrente a regime devono essere sostanzialmente in linea con i dati ISTAT di settore in rapporto alla produzione per addetto in relazione al settore di attività ed alla classe di fatturato.

Uno scostamento significativo, oltre il 30%, diventa improprio e può far evidenziare una non corretta pianificazione ed una errata previsione sui risultati, sia produttivi che economici, della gestione caratteristica a regime. Uno scostamento eccessivo o eclatante appare come elemento comprovante una superficiale impostazione del programma.

Determinare il reale numero degli addetti a regime serve anche per verificare se gli spazi previsti sono eccessivi ovvero non sufficienti per le esigenze aziendali.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA GRADUATORIA

Sono previste attribuzioni di punteggio che possono essere riscontrate solo dopo la chiusura dell'investimento.

Pur di acquisire punteggio è plausibile che vengano dichiarate intenzioni che poi difficilmente, all'atto pratico, verranno applicate.

Dall'esame delle domande è emerso, per esempio, che la quasi totalità delle assunzioni future sono riferite a persone disoccupate, in mobilità o comunque appartenenti a categorie svantaggiate.

Ancorché tali dichiarazioni siano poco credibili, è difficile riscontrare nel programma elementi ostativi a tale ipotesi.

Ma quando dal programma appare evidente che la scelta è strumentale la maggiorazione del punteggio non viene riconosciuta se non appare giustificata.

Se, per esempio, i dipendenti sono in numero limitato e quasi nulla la presenza femminile, si ritiene non giustificato prevedere un asilo nido all'interno dello stabilimento e quindi non riconosciuta la premialità.

